
ASSENZE A MOTIVO COVID-19

4 NOVEMBRE 2020



ASSENZE A MOTIVO COVID-19

Motivo	Tipologia assenza	Ai fini del computo previsto dal CCNL	Decurtazione RPD o CIA primi dieci giorni	Visita fiscale	Norme di riferimento
Malattia o quarantena	Equiparazione a ricovero ospedaliero	NO	NO	NO	art.87, comma I D.L. 18/2020 (Cura Italia) convertito legge 27/2020, modificato art.26, comma I-quinquies D.L. 104/2020 convertito legge 126/2020
Attesa esito test molecolare	Equiparazione a ricovero ospedaliero	NO	NO	NO	art.87, comma I D.L. 18/2020 (Cura Italia) convertito legge 27/2020, modificato art.26, comma I-quinquies D.L. 104/2020 convertito legge 126/2020; O.M. n.18 del 28 luglio 2020

ASSENZE A MOTIVO COVID-19

Motivo	Tipologia assenza	Ai fini del computo previsto dal CCNL	Decurtazione RPD o CIA primi dieci giorni	Visita fiscale	Norme di riferimento
Lavoratore fragile (in condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità)	Equiparazione a ricovero ospedaliero – assenza per malattia	NO	NO	NO	art.26, comma I-bis D.L. 104/2020 convertito legge 126/2020

Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre i lavoratori fragili – se in servizio - svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile

ASSENZE A MOTIVO COVID-19

Motivo	Tipologia assenza	Ai fini del computo previsto dal CCNL	Decurtazione RPD o CIA primi dieci giorni	Visita fiscale	Norme di riferimento
Lavoratore fragile riconosciuto temporaneamente inidoneo, che NON richieda di essere utilizzato in altri compiti ai sensi CCNI 2008	Malattia d'ufficio	Sì	Sì	NO	art.26, comma I-bis D.L. 104/2020 convertito legge 126/2020
Quarantena scolastica e sospensione attività didattica in presenza dei figli conviventi e nel caso di impossibilità di usufruire del lavoro agile	Figli minori di 14 anni età: congedo straordinario 50% retribuzione Figli con età da 14 a 16: congedo straordinario senza retribuzione e contribuzione figurativa				Art.21-bis legge 126/2020; art.22, comma I D.L. 137/2020

D.L. 18/2020 (CURA ITALIA) CONVERTITO LEGGE 27/2020, ART.87, COMMA 1

- **Malattia o in quarantena dovuta al Covid-19**
- «Il periodo trascorso in **malattia o in quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, da dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **dovuta al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero**»

ART.1, COMMI 1 E 2 D.LVO 165/2001

- 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i **rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** (...)
- 2. Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli **istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative**, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie

O.M. N.18 DEL 28 LUGLIO 2020

- «il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (...) il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per **il periodo intercorrente tra l'esito**, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus Sars-CoV-2 e **l'acquisizione del risultato del test molecolare** per la diagnosi dell'infezione, sia **equiparato**, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, **al periodo della quarantena**, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente»

ART.21-BIS LEGGE 126/2020 – LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI

1. Un genitore lavoratore dipendente può **svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della **quarantena del figlio convivente**, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
2. E' altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. **Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile** e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, **uno dei genitori**, alternativamente all'altro, **può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici**, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della **retribuzione** e ai sensi del comma 7, un'indennità **pari al 50 per cento** della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. **I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.**
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. **Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.**
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.26, COMMA I-BIS D.L. 104/2020 CONVERTITO LEGGE 126/2020

- 2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
- 2-bis. **A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili** di cui al comma 2 **svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
- 1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.
- 1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.
- 1-quinq. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e **non è computabile ai fini del periodo di comporta**»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

ART.22, COMMA 1 D.L. 137/2020

SCUOLE E MISURE PER LA FAMIGLIA

- 1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: ", minore di anni quattordici," sono sostituite dalle seguenti: ", **minore di anni sedici**" e dopo le parole: "sia pubblici che privati" sono aggiunte le seguenti: ", **nonché' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici**";
 - b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza** corresponsione di **retribuzione** o indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."
 - c) al comma 7, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "93 milioni di euro".
 - d) al comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.